

TI_GERICHTE 38.2015.3 vom 22. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.3

FR: TI_GERICHTE 38.2015.3 du 22 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 38.2015.3 del 22 aprile 2015

Regeste

Con dec. su opp.ridotto sosp.x avere fornito a DL motivo di disdetta da 26 a 16gg.Comportamento di discutere con chef e abbandonare posto di lavoro ha portato al licenziamento.Ricorr.fornito consapevolm.a DL motivo di disdetta.Sanzione di 16gg(minimo x casi di colpa mediam.grave) OK

Erwägungen

E. 2

"Nei giorni precedenti il licenziamento non era prevista nessuna promozione da ausiliario ad aiuto cucina da parte della direzione del personale", lo non so perchè qui mentono. lo fin dal primo giorno di lavoro ho sempre fatto sia da ausiliario che da aiuto cucina ma riconosciuto salariamente solo come ausiliario. Se non 2, 3 giorni prima della divergenza con lo chef, proprio lo stesso mi aveva confermato, dopo aver conferito con la signora _____, una promozione ad aiuto cucina. Proprio quel giorno ho sostituito personalmente lo chef durante il servizio, affinché lui potesse andare a parlare con la signora _____ della mia promozione. In questo momento è la mia parola contro la _____ rappresentata dalla signora _____, l'altra persona che sa la verità è lo stesso Chef _____. Possiamo chiedere a lui? lo non so perchè scrivono tutte queste cose è palese che il licenziamento è dovuto allo scontro verbale con lo chef _____ come si evince dalla loro lettera di licenziamento di data 15 luglio 2014 che qui vi allego in copia, lite dovuta ad una mancanza di rispetto dello chef nei miei confronti." (Doc. 19) 2.5. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato ha contribuito a provocare il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.). Infatti, anche volendo per ipotesi ammettere che le critiche rivolte dallo chef di cucina all'assicurato circa il suo modo di lavorare (lentezza) fossero realmente semplicemente delle affermazioni scherzose visto il legame di amicizia creatosi tra i due nel corso degli anni, e non invece delle reali mancanze, come invece sostenuto a più riprese dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.4), resta il fatto che il comportamento avuto dall'assicurato il 14 luglio 2014 (accesa discussione con lo chef e abbandono del posto di lavoro) ha portato al licenziamento. Da questo profilo, dunque, come giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.1 e 1.4) il ricorrente ha fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF 8C-582/2014 consid. 6.2 del 12 gennaio 2015 nella quale l'Alta Corte ha sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali con i colleghi e di rivolgersi ai superiori). In simili condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l'insorgente con il proprio comportamento ha contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. consid. 2.1 e, in particolare, la DLA 2012 Nr. 13 pag. 294 nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale). Di conseguenza, richiamata la severa giurisprudenza federale al riguardo che non esige, per sospendere un assicurato dal diritto

all'indennità di disoccupazione, che il licenziamento sia stato deciso per una violazione degli obblighi contrattuali (cfr. consid. 2.1 e STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010), il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009). Anche l'entità della sanzione (16 giorni di sospensione, corrispondenti al minimo dei giorni di sospensione in caso di colpa mediamente grave; cfr. consid. 2.3.) si rivela proporzionata alla gravità della colpa. In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del

E. 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012). Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 10 dicembre 2014 deve, quindi, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.